

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 49

Sintesi: L'art. 10 della tariffa. Parte seconda. Allegata al t.u. 131/1986 modifica il corrispondente articolo contenuto del d.p.r. 634/1972, precisando che sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso i contratti riguardanti prestazioni di lavoro autonomo non soggette all'iva; infatti, i contratti relativi a prestazioni di lavoro subordinato non sono sottoposti all'obbligo della registrazione ai sensi dell'art. 10 della tabella. In materia di atti formati all'estero diversi da quelli di cui alla lettera d) dell'art. 2 del t.u., l'art. 11, che conferma nella sostanza i principi contenuti nel corrispondente articolo del d.p.r. 634/1972, e' stato riformulato e prevede quindi due diverse categorie di atti: a) quelli che, se formati nello stato sarebbero soggetti ad imposta fissa di registro in quanto contenenti cessioni o prestazioni di servizio considerati, agli effetti del t.u. 131, soggetti ad iva. Tali atti, se registrati in caso d'uso o portati volontariamente alla registrazione, vanno assoggettati ad imposta fissa; b) tutti gli altri atti: a questi si applicano le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti formati nello stato.

Testo:

Degno di rilievo e' il correttivo apportato dall'art.10 della parte seconda della tariffa rispetto alla formulazione del corrispondente art.10 della parte seconda della tariffa allegata al [dpr 634/72](#).

L'attuale norma individua piu' analiticamente i tipi di contratto relativi a prestazioni di lavoro per i quali e' prevista la registrazione in caso d'uso.

Sembra opportuno richiamare l'attenzione degli uffici sul fatto che tali contratti devono riguardare prestazioni di lavoro autonomo non soggette all'IVA; infatti i contratti relativi a prestazioni di lavoro subordinato non sono sottoposti all'obbligo della registrazione ai sensi dell'art.10 della tabella.

Nell'articolo 11, infine, resta ferma l'individuazione degli atti formati all'estero soggetti a registrazione solo in caso d'uso negli atti diversi da quelli concernenti il trasferimento della proprieta' o la costituzione di altri diritti reali su beni immobili o aziende e, comunque, dagli atti di cui all'articolo 2, lettera d), del testo unico.

viene altresì confermato il principio secondo il quale si applicano agli atti indicati nell'articolo 11 in parola, nell'ipotesi in cui si verifichi il caso d'uso o vengano volontariamente assoggettati alla formalita' di registrazione, le stesse imposte previste per i corrispondenti atti formati nello Stato (lettera b).

L'articolo, pero', come riformulato dal legislatore delegato, prevede due diverse categorie di atti: nella lettera a), gli atti che, se formati nello Stato, sarebbero stati soggetti all'imposta fissa in quanto contenenti cessioni o prestazioni di servizio che, agli effetti del testo unico, sono considerati soggetti all'imposta sul valore aggiunto (logicamente tali atti, se registrati in caso d'uso o portati volontariamente alla registrazione, saranno assoggettati a imposta fissa); nella lettera b), tutti gli altri atti prima indicati.